



Originale

# COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.10**

### OGGETTO:

**I.M.U. ANNO 2012 - Determinazione aliquote -.**

L'anno **duemiladodici** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Sì
2. ARIAUDO Geom. Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. CAREDDA p.a. Giuseppe - Assessore	Sì
4. CISMONDI p.c. Massimo - Assessore	Sì
5. ROSSO Onorato - Consigliere	Sì
6. CROSETTO Stefano - Consigliere	Sì
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere	Sì
8. SERVETTI Rag. Serena - Consigliere	Sì
9. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere	Giust.
10. BERARDO Geom. Flavio - Consigliere	Sì
11. MONDINO Prof. Ezio G.M. - Consigliere	Sì
12. GAZZERA Geom. Valerio - Consigliere	Giust.
13. SERENO Geom. Mauro - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

È inoltre presente l'Assessore esterno Sig.ra TALLONE Elsa.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricorda e riferisce quanto segue:

- L'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale) istituisce a decorrere dal 2014 l'imposta municipale propria in sostituzione dell'I.C.I., nonché dell'I.R.P.E.F. e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n. 201 (Salva Italia), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone l'anticipo, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dal 2012 fino al 2014 con applicazione a regime dell'imposta dal 2015;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, spetta al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, adottare eventuali modifiche alle aliquote di base stabilite dalla normativa in questione;
- ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.448 (in sostituzione dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n.388), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- che il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno 2012 è stato differito al 30.06.2012 dal comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24.02.2012 n. 14;

Vista la disciplina dell'imposta municipale propria recata:

- dagli artt. 8 e 9 del sopraccitato D.Lgs. n. 23/2011;
- dall'art. 13 l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I. relativamente alle specifiche disposizioni cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda;
- dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, per quanto applicabile all'imposta in oggetto;

Ravvisata la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012;

Tenuto conto che l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce le aliquote I.M.U. come segue:

- aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una sola per ciascuna delle Cat. C2 – C6 e C7), con possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di riduzione fino allo 0,1% (comma 8);
- aliquota ridotta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per gli immobili locati (comma 9);



- aliquota ridotta fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9 bis);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (comma 10);

Tenuto altresì conto che il comma 10 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, relativamente all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 si detrae, in aggiunta a quanto sopra e sempre fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00;
- è possibile elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il Fondo sperimentale di equilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di I.C.I. il Comune di Vottignasco aveva applicato l'aliquota unica del 6 per mille e la detrazione d'imposta abitazione principale di € 103,29;

Viste le stime del gettito I.M.U. ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di riequilibrio/trasferimenti statali a cui vanno aggiunte l'ulteriore taglio di risorse ai sensi dell'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e preso atto che le stesse presentano differenze rispetto alle stime effettuate che risultano essere più prudenziali;

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'I.M.U. ed i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei Comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione revisionale e programmatica, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le ri-



sorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base di 0,22 punti percentuali, l'aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,2 punti percentuali, la riduzione di 0,1 punto percentuale per i fabbricati rurali ad uso strumentale e considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;


Ricordato che, in forza di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U. potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia Relazione del Presidente;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s. m. ed i.;
- il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e in particolare l'art. 13, che prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, l'adozione in via sperimentale, dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), in sostituzione dell'I.C.I.;
- il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n. 133;
- il D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122;
- la legge n. 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012);
- il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24.02.2012 n. 14.
- il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ed in particolare l'art. 13, comma 12 bis introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. n. 16/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 44/2012;



Attesa la competenza di questo Consesso;

Dopo ampia ed esauriente discussione alla quale vi prendono parte tutti i Consiglieri presenti;


Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 08 (otto) , contrari n. 03 (tre) ,(Cons. Sigg.ri BERARDO/MONDINO/SERENO) astenuti n. zero , espressi per alzata di mano dai n. Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA



- 1) DI APPROVARE in ogni sua parte la Relazione del Presidente e DI RITENERE la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) DI STABILIRE, per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 come di seguito indicato:
  - abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna delle Cat. C2 – C6 e C7): 0,6%.
  - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata: 0,6%.

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%.
  - tutti gli altri immobili: 0,98%.
  - Detrazione d'imposta: € 200,00, maggiorata di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente,, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze.
  - DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto n. 2) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 12 bis, quinto e sesto periodo del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. n. 16/2012 (L. n.44/2012), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012.
- 3) DI TRASMETTERE telepaticamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale **www.portalefederalismofiscale.gov.it** entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012
- 4) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.




Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
COSTAMAGNA Daniela P.




**Il Segretario Comunale**  
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

Favorevole  Contrario



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29/06/2012 al 14/07/2012, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.



**Il Segretario Comunale**  
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

F.to: Maria Donata Buonamico

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA in data 29/06/2012**

- In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. Dalla pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 29/06/2012

**Il Segretario Comunale**  
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO



F.to: Maria Donata Buonamico